

5. Esperienza pratica

Attraverso alcuni incontri tenutisi nelle scuole medie in cui sono stati illustrati i fenomeni della devianza minorile in generale e del bullismo in particolare, si è potuto osservare quanto essi coinvolgano da vicino i ragazzi.

È stata fornita loro la possibilità di rispondere, in forma anonima, ad un questionario sul bullismo. In particolare veniva richiesto: se avessero mai commesso atti di bullismo o ne fossero stati vittima ovvero se fossero a conoscenza di tali atti subiti da terzi; se avessero il timore di esserne vittima e con quali persone si confidassero. Una percentuale piuttosto bassa (10% circa) ha ammesso di aver commesso violenze o di aver diffuso notizie offensive nei confronti di compagni. Circa il 70%, invece, ha sostenuto di essere stata vittima o di essere a conoscenza di fatti di bullismo e di esserne stato spettatore. Riguardo alla seconda domanda, l'81% ha affermato di avere paura di poter subire violenze di vario tipo da parte di coetanei. I ragazzi, infine, hanno affermato di fidarsi con amici, fratelli o cugini circa nell'85% dei casi; con nessuno nel 10%, mentre solo il 5% di essi si confida con i genitori e di quest'ultima categoria un 2% fa riferimento anche a qualche insegnante (soprattutto di lettere).

I dati sono preoccupanti non solo perché confermano la diffusione del fenomeno, ma anche perché indicano che i ragazzi non si fidano dei propri compagni, ma ne hanno paura. È indicativo, inoltre, che i ragazzi non si fidino con gli adulti, non riescano, cioè, a creare con genitori ed insegnanti quel legame di fiducia che potrebbe attenuare gli effetti negativi del bullismo e, forse, scoraggiare qualche bullo dal compiere nuove azioni lesive.

Sul punto abbiamo già avuto modo di osservare quale forma di prevenzione sia il dialogo aperto tra genitori o insegnanti e minori (cfr. cap. 2).

6. Decreto presidenziale 21 novembre 2007, n. 235

Il 2 gennaio 2008 è entrato in vigore il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (pubblicato in *Gazz. Uff.* 18 dicembre 2007, n. 293) recante le mo-

difiche e le integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie.

Il decreto, che di seguito si riporta, prevede, tra l'altro, sanzioni disciplinari più severe nei confronti degli autori di atti di bullismo, con l'intento di accentuare l'efficacia rieducativa delle sanzioni medesime.

Si tratta, in ossequio ai principi generali, di misure temporanee, proporzionate alla gravità dei fatti, ma anche attente alla situazione personale del bullo. Esse, inoltre, sono ispirate al criterio della gradualità e devono tendere alla riparazione del danno. Quest'ultimo aspetto della normativa appare particolarmente utile anche sotto il profilo didascalico.

Nello stesso senso va letto il principio secondo cui le sanzioni previste, dovendo avere una finalità rieducativa, possono essere sempre convertite in attività svolta in favore della scuola.

Il consiglio di istituto è competente ad assumere i provvedimenti che concernono l'allontanamento dalla scuola per un tempo superiore ai quindici giorni e quelli riguardanti l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato dell'ultimo anno del percorso di studi.

Nel caso di allontanamento superiore ai quindici giorni – affinché la sanzione non si traduca in una sorta di diseducativa «vacanza forzata» ed in una specie di autorizzazione nei confronti del minore a non assumersi le proprie responsabilità da studente – la scuola, in accordo con i genitori ed, eventualmente, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, si occupa del recupero e del reinserimento del minore stesso.

Appare interessante sottolineare quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, il quale stabilisce che in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. In tal modo si mette in evidenza l'importanza di poter esprimere un giudizio autonomo e critico, sempre nel rispetto delle corrette regole del vivere civile, che è manifestazione di maturità e di personalità, qualità che meritano di essere valorizzate soprattutto in un ambiente come quello scolastico in cui si forma la coscienza intellettuale e critica delle persone.

Infine, va messo in evidenza che l'art. 3 ha previsto l'istituzione di un patto di corresponsabilità riguardante scuola, studenti e famiglia, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Si tratta di una disciplina che può essere particolarmente utile al fine di coinvolgere maggiormente i genitori nel-

le attività scolastiche dei propri figli ed a renderli più consapevoli della vita di questi ultimi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. – 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (*Disciplina*). – 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del sen-

so di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni".

Art. 2. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. – 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (*Impugnazioni*). – 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici".

Art. 3. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola. – 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*). – 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità".